Roma, 24 febbraio 2023

CERTIFICAZIONE UNICA – ESEMPI PRATICI

Scade il 16 marzo 2023 il termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica da parte del sostituto d'imposta e la consegna del modello ai collaboratori.

I sostituti d'imposta devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 16 marzo 2023, i modelli CU adottati dall'Agenzia delle Entrate relativi ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi con riferimento all'anno di imposta 2023.
Tale adempimento riguarda anche le **associazioni e società sportive dilettantistiche** che erogano compensi per prestazioni eseguite nell'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica ovvero in forza di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di natura amministrativo-gestionale ex art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, **anche qualora gli importi corrisposti non abbiano superato il limite di esenzione di € 10.000,00 e, quindi, non siano stati assoggettati a ritenuta.**

Le somme da indicare sono quelle corrisposte ai "collaboratori sportivi" nell'anno solare precedente.

Non deve essere invece indicato l'importo erogato per i rimborsi delle spese documentate relative al vitto, all'alloggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.
Il flusso telematico da inviare all'Agenzia si compone del:
• **Frontespizio** nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all'impegno alla presentazione telematica;
• **Certificazione Unica 2023** nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.

Scadenze termini di presentazione

Il termine ultimo per effettuare l'invio telematico, all'Agenzia delle Entrate, dei dati relativi alle certificazioni uniche è fissato al 16 marzo 2023.
Come ormai chiarito dall'Agenzia delle Entrate, il termine di scadenza del 16 marzo è da considerarsi perentorio esclusivamente con riferimento alle CU contenenti redditi dichiarabili attraverso la presentazionedel Modello 730 precompilato.

La trasmissione telematica delle CU contenenti, invece, redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata (ad esempio redditi di lavoro autonomo abituale) può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre 2023, senza l'aggravio di alcuna sanzione **pur dovendo, comunque, consegnare la Certificazione al percipiente entro il 16 marzo 2023**

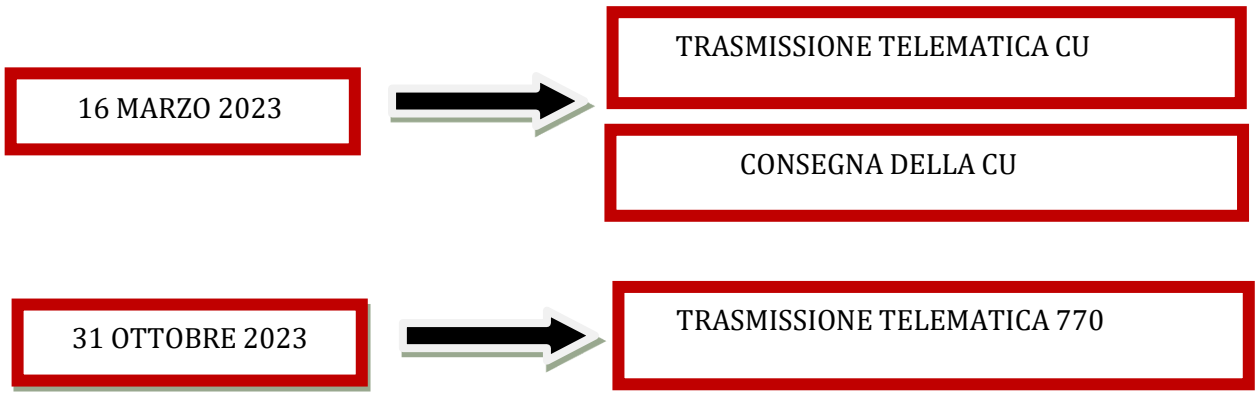

Modalità di trasmissione delle CU all'Agenzia delle Entrate

Il flusso contenente le CU deve essere presentato esclusivamente per via telematica e può essere trasmesso o direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione utilizzando i servizi telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell'abilitazione o tramite un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni. Non è pertanto possibile la presentazione delle CU 2023 in forma cartacea tramite uffici postali o sportelli bancari.

È possibile inviare le informazioni relative ai dipendenti e assimilati in flussi separati rispetto alle informazioni relative a collaboratori autonomi e percettori di redditi diversi (tra cui i compensi sportivi) qualora questo risulti più agevole per il sostituto.

Modalità di consegna delle certificazioni ai contribuenti

Sulle modalità di consegna l'Agenzia delle Entrate chiarisce che è possibile trasmettere al contribuente la

certificazione mediante posta elettronica a condizione che il destinatario:

- abbia la possibilità di entrare nella disponibilità della certificazione e di poterla materializzare per i successivi adempimenti;
- sia dotato degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica.

Resta, dunque, in capo al sostituto d'imposta l'onere di accertarsi che ciascun soggetto si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo, ove ciò non fosse possibile, alla consegna in forma cartacea (Risoluzione Agenzia Entrate n. 145 del 21/12/06).

Per questo motivo, nel caso in cui non si abbia certezza sulla dotazione informatica del destinatario si consiglia un canale alternativo di trasmissione (raccomandata, fax, consegna cartacea con rilascio di apposita ricevuta) al fine di evitare le sanzioni previste per l'omessa o tardiva consegna delle CU.

Sanzioni

E' prevista una **sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva**. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l'errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza. Qualora la correzione avvenga invece entro 60 giorni, le sanzioni sono ridotte ad 1/3 e quindi in misura pari ad euro 33,33.

ESEMPI DI COMPILAZIONE DELLE CU 2023

1. Esempio di CU rilasciata a sportivo dilettante che non ha superato il limite dei 10.000 euro

Compenso complessivamente corrisposto nel corso dell'anno 2022 = € 10.000

Nel **punto 1** va indicata la causale che individua la tipologia del pagamento effettuato ovvero:
N – indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di

attività sportive dilettantistiche e in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche

Nel **punto 4** va indicato l'ammontare lordo del compenso corrisposto, che non ha concorso a formare il reddito in quanto inferiore ad euro 10.000,00 (ai sensi dell'art. 69, comma 2, del TUIR). L'importo deve essere inoltre riportato nel successivo punto 7.

Nel **punto 6** va indicato il **codice 22** - *redditi esenti ovvero somme che non costituiscono reddito.*

Nel **punto 7** va ripetuta l'importo indicato nel punto 4 ovvero somme che, ai sensi dell'art. 69, comma 2, del TUIR, non costituiscono reddito imponibile per il percipiente e, pertanto, non sono assoggettate a ritenuta.

2. Esempio CU a sportivo dilettante che ha superato il limite dei 10.000 euro residente a Roma

Compenso complessivo corrisposto nel corso dell'anno = € 11.000,00

Importo esente	€ 10.000,00
Importo imponibile	€ 1.000,00
○ **Ritenuta Irpef 23%**	**€ 230,00**
○ **Ritenuta add. regionale (Lazio) 1,73%**	**€ 17,30**
○ **Ritenuta add. comunale (Roma) 0,90%**	**€ 9,00**
Netto corrisposto	**€ 10.743,70**

CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE

TIPOLOGIA REDDITUALE

Causale 1: N

DATI FISCALI

Anno 2	Anticipazione 3 ☐	Ammontare lordo corrisposto 4: 11.000,00	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale 5
Codice 6: 22	Altre somme non soggette a ritenuta 7: 10.000,00	Imponibile 8: 1.000,00	Ritenute a titolo d'acconto 9
Ritenute a titolo d'imposta 10: 230,00	Ritenute sospese 11		Addizionale regionale a titolo d'acconto 12
Addizionale regionale a titolo d'imposta 13: 17,30	Addizionale regionale sospesa 14		Addizionale comunale a titolo d'acconto 15
Addizionale comunale a titolo d'imposta 16: 9,00	Addizionale comunale sospesa 17		Imponibile anni precedenti 18

INDICARE CODICE 24

Nel **punto 1** va indicata la causale che individua la tipologia del pagamento effettuato ovvero:

N – indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche

Nel **punto 4** va indicato l'ammontare lordo del compenso corrisposto, comprensivo anche delle somme che non hanno concorso a formare il reddito (fino a euro 10.000,00 ai sensi dell'art. 69, comma 2, del TUIR), che devono inoltre essere riportate nel successivo punto 7.

Nel **punto 6** va indicato il **codice 22** - *redditi esenti ovvero somme che non costituiscono reddito.*

Nel **punto 7** va indicato l'importo di euro 10.000,00, che, ai sensi dell'art. 69, comma 2, del TUIR non costituisce reddito imponibile per il percipiente e, pertanto, non viene assoggettato a ritenuta.

Nel **punto 8** va indicato l'imponibile determinato dalla differenza tra l'ammontare lordo di cui al punto 4 e la somma non soggetta a ritenuta indicata nel punto 7.

Nel **punto 10** va indicato l'importo delle ritenute a titolo di imposta operate nell'anno ovvero le ritenute operate sulle somme oltre euro 10.000,00 e fino a euro 30.658,28.

Nel **punto 15** va indicato l'importo dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuto a titolo d'imposta.
Nel **punto 16** va indicato l'importo dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuto a titolo d'imposta.

****
I modelli e le relative istruzioni sono prelevabili gratuitamente dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it oppure da quello del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it